

Mediazione civile e commerciale. Modificate le norme su organismi di mediazione, enti di formazione e indennità

Roma, 18 Ottobre 2011
Confindustria
Affari Legislativi
Il Direttore Marcella Panucci

Il Ministro della Giustizia, con il DM 6 luglio 2011, n. 145 (GU n. 197 del 25 agosto 2011), in vigore dal 26 agosto 2011, ha apportato importanti modifiche alle disposizioni del precedente DM n. 180/2010, che disciplina i requisiti dei mediatori, degli organismi di mediazione e degli enti di formazione, nonché i criteri per la determinazione delle indennità.

Per l'illustrazione dell'istituto della mediazione, regolato dal D.Lgs n. 28/2010 e dal citato DM n. 180/2010, si rinvia alla nostra Circolare n. 19353 dell'8 novembre 2010. Inoltre, per le novità in materia di mediazione contenute nella Manovra economica di agosto (DL n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011), si rinvia alla nostra News del 20 settembre 2011.

Il DM n. 145 intende correggere le criticità emerse in sede di prima applicazione della disciplina e rispondere ad alcuni dei rilievi formulati nell'ordinanza con cui, lo scorso 12 aprile 2011, il TAR Lazio ha rinviato alla Corte costituzionale le disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010 in tema di obbligatorietà del tentativo di mediazione e requisiti professionali dei mediatori (su questo punto, v. la nostra News del 21 aprile 2011).

In particolare, il nuovo DM rivede i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di mediatore, apre alla predeterminazione di criteri per la designazione dei mediatori da parte degli organismi, modifica i criteri per il calcolo delle indennità di mediazione e, infine, incide sulle disposizioni che regolano la fase conclusiva del procedimento. L'obiettivo delle modifiche è, da un lato, di incrementare il livello di professionalità dei mediatori, dall'altro, di contenere i costi della mediazione, specie quando obbligatoria. Le nuove disposizioni mirano, pertanto, a rafforzare l'efficacia dell'istituto, nell'ottica di incentivarne l'utilizzo da parte di cittadini e imprese.

Di seguito, l'illustrazione delle principali novità introdotte dal DM n. 145/2011.

Requisiti professionali

L'art. 2 del DM n. 145 modifica l'art. 4, co. 3, lett. b), del precedente DM n. 180, integrando la previsione dell'aggiornamento biennale richiesto ai

mediatori per il mantenimento della qualifica, con l'obbligo di svolgere, nel corso del biennio, il tirocinio assistito presso un organismo accreditato. Pertanto, il mediatore abilitato è tenuto ora a svolgere non solo l'attività di aggiornamento presso un ente di formazione, ma anche a partecipare, in qualità di uditore, ad almeno 20 procedimenti di mediazione svolti presso organismi iscritti all'elenco ministeriale. A loro volta, gli organismi sono tenuti a garantire lo svolgimento gratuito dei tirocini presso le loro strutture e a disciplinarne le modalità nei rispettivi regolamenti di procedura (art. 8, co. 4 del DM n. 180/2010, come modificato dall'art. 4 del DM n. 145).

La previsione assume particolare rilievo, in quanto risponde all'esigenza di garantire la professionalità dei mediatori, requisito imprescindibile per favorire la fiducia degli utenti rispetto alla mediazione. La scelta di affiancare all'aggiornamento teorico l'obbligo del tirocinio pratico dovrebbe consentire ai mediatori di perfezionare e accrescere le proprie competenze, anche attraverso l'acquisizione di nuove tecniche conciliative, utilizzabili nell'ambito della propria attività.

Questa previsione, insieme a quella relativa ai criteri per la designazione dei mediatori - su cui v. *infra* - viene incontro ai rilievi formulati dal TAR Lazio sul punto relativo ai requisiti professionali dei mediatori.

Criteri per la designazione dei mediatori

L'art. 3 del DM n. 145 aggiunge una nuova lettera e) all'art. 7, co. 5, del DM n. 180/2010, prevedendo che gli organismi di mediazione debbano predeterminare nei propri regolamenti i criteri inderogabili sulla base dei quali assegnare ai mediatori le singole controversie sottoposte all'organismo. Tali criteri devono assicurare che l'assegnazione avvenga nel rispetto delle specifiche competenze professionali possedute dai mediatori, desumibili anche dalla tipologia di laurea posseduta.

La *ratio* della disposizione è di assicurare maggiore qualità nella gestione dei procedimenti, attraverso l'attribuzione delle controversie a soggetti esperti della materia oggetto della lite. Come già rilevato con riferimento al tirocinio assistito, l'obiettivo è di offrire agli utenti un'assistenza qualificata e specializzata per la risoluzione delle controversie rispetto alle quali si proceda al tentativo di composizione amichevole.

Nuovi criteri di determinazione delle indennità

Il DM n. 145 interviene anche sui criteri di determinazione delle indennità di mediazione, con l'obiettivo di contenere i costi del procedimento.

In particolare, l'art. 5 del DM n. 145 modifica l'art. 16 del DM n. 180, prevedendo che l'importo massimo delle spese di mediazione, per ogni scaglione di riferimento:

- debba essere aumentato fino a un quarto (e non più fino a un quinto), in caso di esito positivo del procedimento (art. 16, co. 4, lett. b), del DM n. 180);
- debba essere ridotto, nel caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipi al procedimento, a 40 euro per le liti di valore non superiore a 1.000 euro, e a 50 euro per le liti di valore superiore a questa soglia (co. 4, lett. e). La precisazione è volta a contenere l'importo delle spese di mediazione in caso di mancata partecipazione al procedimento. Nella sua versione originaria, la norma infatti prevedeva delle riduzioni, che tuttavia erano limitate nella misura di un terzo dell'importo massimo delle spese di mediazione;
- debba essere diminuito, nei casi di mediazione obbligatoria, nella misura di un terzo, per le controversie con valore fino a 250.000 euro, e della metà per le controversie con valore superiore a questa soglia (co. 4, lett. d), fatta comunque salva la riduzione di cui al punto precedente. Si specifica, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indennità di mediazione obbligatoria, non possa applicarsi alcun aumento, fatta eccezione per quello previsto in caso di buon esito del procedimento. La precedente formulazione della norma, invece, prevedeva la riduzione di un terzo qualunque fosse il valore della lite e non escludeva l'applicazione di ulteriori aumenti. Ciò comportava che, ai fini del calcolo dell'indennità, potevano rilevare anche gli aumenti disposti a seguito della formulazione della proposta da parte del mediatore, nonché quelli previsti in caso di particolare complessità della lite.

Infine, il nuovo decreto (art. 5, co. 1, lett. f), riconosce agli organismi di mediazione la possibilità di derogare ai minimi tariffari previsti dalla tabella A allegata al DM n. 180 (art. 16, co. 14). In assenza di specificazioni sul punto, è lecito ritenere che questa facoltà venga riconosciuta non solo agli organismi di mediazione costituiti da enti privati, ma anche a quelli costituiti nell'ambito di enti pubblici.

Conclusione del procedimento di mediazione in caso di mancata adesione del convenuto

Il DM n. 145, in linea con quanto affermato dal Ministero della Giustizia nella Circolare del 4 aprile 2011 (sul punto, v. la citata News del 21 aprile 2011), prevede anche specifiche regole applicabili alle ipotesi di conclusione del procedimento a seguito della mancata partecipazione della parte convenuta.

Infatti, l'art. 3 del DM n. 145 introduce una nuova lettera d) all'art. 7, co. 5, del DM n. 180, stabilendo che, nei casi di mediazione obbligatoria, il mediatore sia tenuto a svolgere l'incontro con la parte istante anche quando quella convenuta non si presenti. La disposizione mira a porre rimedio ad alcune distorsioni emerse nella prassi applicativa e, in particolare, alla possibilità che l'organismo attesti l'avvenuto svolgimento del tentativo di mediazione, pur in assenza delle parti direttamente interessate. Infatti, la norma specifica anche che la segreteria dell'organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo a seguito della redazione del verbale che chiude il procedimento svolto alla presenza della parte istante (ed è sottoscritto da quest'ultima) e con cui il mediatore dà atto della mancata partecipazione della parte convenuta.

Ulteriori disposizioni

Il DM n. 145 rafforza i compiti di vigilanza demandati al Ministero della Giustizia sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione. Infatti, l'art. 1 riconosce, tra l'altro, al Ministero della Giustizia la possibilità di avvalersi del proprio Ispettorato generale per lo svolgimento di tale attività.

Infine, l'art. 6 del DM estende, da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del precedente DM 180/2010 (5 novembre 2010), il termine entro il quale i mediatori e i formatori abilitati ai sensi della vecchia normativa sulla conciliazione societaria (DM n. 222/2004) saranno tenuti ad acquisire i requisiti formativi previsti dalla nuova disciplina. Pertanto, entro il prossimo 5 novembre 2011 i mediatori e i formatori dovranno consegnare agli enti presso cui operano tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Antonio Matonti

Per informazioni rivolgersi a:

AL - Affari Legislativi | *Riferimento:* Matonti Antonio

Telefono: 065903485 | *E-mail:* a.matonti@confindustria.it

AL - Affari Legislativi | *Riferimento:* Grasso Luigia

Telefono: 065903521 | *E-mail:* l.grasso@confindustria.it